



DETERMINAZIONE N. 49/P

DEL 05-09-2023

REGISTRO GENERALE N. 729

SETTORE:

Economico Finanziario

SERVIZIO:

Personale

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Saba Valter

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Lampis Laura

Oggetto:

Art. 79 CCNL 16-11-2022: "Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto" - Costituzione Fondo anno 2023.

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del provvedimento del Sindaco che conferisce l'incarico di Direzione e Posizione Organizzativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

il decreto sindacale n. 24/DCR del 23 dicembre 2022 che conferisce al sottoscritto l'incarico di Direzione e Posizione Organizzativa del Settore Economico Finanziario con competenza per il Servizio Personale;

Dato atto

né il Responsabile dell'adozione del provvedimento finale del presente atto, né il Responsabile del Procedimento proponente l'adozione, incorrono nell'assunzione del presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di interesse anche solo potenziale, incompatibilità, inconfiribilità ai sensi della Legge n. 190 del 06-11-2012 e norme collegate;

Richiamati

i seguenti atti:

- deliberazione di C.C. n. 27 del 26-04-2023 di approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2023/2025;
- deliberazione di C.C. n. 28 del 02-05-2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- deliberazione di G.C. n. 65 del 05-05-2023 di approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per il triennio 2023/2025;

Premesso

che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16-11-2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato

l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21-05-2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

Dato atto

pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- RISORSE DECENTRATE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se

legittimamente stanziato, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

- RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziato e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto

che, come da previsione dell’art 79, commi 1 e 1 bis, del CCNL 16-11-2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 come certificate dal Revisore dei Conti (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31-12-2018, con decorrenza dal 01-01-2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziato dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023);

Dato atto

altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall’art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall’art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all’1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti,

anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;

- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Visto

l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati

- i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:
- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato

che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del D. Lgs n. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”;*
- l'art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Rilevato

pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21-05-2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21-05-2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31-12-2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31-12-2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle

posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall'01-01-2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31-12-2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01-01-2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Evidenziato

che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Preso atto

che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Preso atto

che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € **11.359,67**;

Richiamato

l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse

per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Evidenziato

che il D.M. 17-03-2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Rilevato

che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22-09-2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato

che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11-09-2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31-12-2018;

Rilevato

che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31-12-2023, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31-12-2018;

Verificato

che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non è adeguato e pertanto il limite di cui sopra quantificato in €. **402.774,57** rimane quantificato come da prospetto allegato (comprensivo del salario accessorio del Segretario Comunale);

Considerato

che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto allegato, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
 - lettera a):
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per €. **258.616,95**;
 - risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31-12-2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01-01-2019, per un importo complessivo di €. **6.905,60**;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali €. **5.245,23**;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - €. **9.430,72**;
 - lettera b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31-12-2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di €. **5.872,75**;
 - lettera d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 16-11-2022 come da Orientamento applicativo Aran RAL 1725 per €. **6.215,43**;
 - art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1° aprile 2023), tra B3 e B1 pari ad €. **7.593,08**;

Atteso

che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad €. **299.879,76**;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79:

- art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016: € **25.000,00**;
 - Censimento - ISTAT € **812,05**;
 - LR 19 - Quota aggiuntiva produttività collettiva: € **14.341,37**;
- art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - € **1.502,04**;

Dato atto

altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del CCNL 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- Economie anni precedenti - quota una tantum risorse art. 79, comma 1 lettera b) di competenza dell'anno 2021 e 2022; importo pari ad € **11.745,50**;

Considerato

altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti - € **16.869,74** (art. 80 comma 1);
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario - € **6.119,22** di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato

che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta ad € **76.389,92**;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad €.

409.838,08, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, così ripartito:

- €. **376.269,68** totale fondo risorse decentrate dei dipendenti (di cui €. 283.891,08 soggette al limite e €. 92.378,60 non soggette al limite);
- €. **91.080, 00** totale fondo risorse decentrate dei Responsabili di Settore (più €. 6.001,28 per integrazione fondo EQ fuori dal limite ex art. 11-bis, co 2, DL 135/2018);
- €. **21.605,34** totale fondo straordinario;
- €. **13.261,66** accessorio segretario comunale (posizione e risultato);

Rilevato

che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel prospetto e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di €. **7.063,51**;

Tenuto conto

che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto

che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Dato atto

inoltre, che è attualmente in vigore il CCDI normativo triennale 2019/2021 sottoscritto in data 13-12-2019 e integrato in data 24-11-2020;

Considerato

che il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Visti:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. – Testo Unico Enti Locali;
- i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Enti Locali;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Attestata

la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

DETERMINA

Per quanto in premessa

Di individuare

il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 nell'importo di € **402.774,57** (al netto della decurtazione), come da allegato alla presente determinazione, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1;

Di costituire

ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16-11-2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € **402.774,57**, come da allegato alla presente determinazione;

Di procedere

alla decurtazione di €. **7.063,51** al fine di garantire il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Di dare atto

che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

Di attestare

che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del redigendo bilancio 2023 afferenti la spesa del personale;

Di comunicare

per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

Di pubblicare

il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione

integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di dare atto

che la responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è la Dott.ssa Laura Lampis;

Di accertare

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Di apporre

in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dare corso ai successivi adempimenti di competenza.

Allegati:

All.01 – Fondo risorse decentrate - anno 2023 ai sensi del CCNL 16 novembre 2022.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Valter Saba

(Firmato digitalmente)